

# **“IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del pagamento”**

**a cura di Massimo Pipino**

## **INDICE**

Premessa .....	3
Il rinvio della scadenza del 1° luglio 2018 e le sue conseguenze .....	3
I Provvedimenti oggetto di commento .....	5
Introduzione .....	6
La fatturazione elettronica obbligatoria: cenni fondamentali sulla disciplina normativa e regolamentare .....	10
La fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti IVA: principi generali.....	14
Le attività proprie degli intermediari .....	18
Quali sono le modalità con cui devono essere conservate le fatture elettroniche.....	19
Principi generali della fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburanti per autotrazione .....	21
Quale è l'ambito oggettivo di applicazione delle norme in materia di fatturazione elettronica .....	23
Quale deve essere il contenuto della fattura elettronica .....	25
Emissione, trasmissione, ricezione e conservazione della fattura.....	27
La cessione di carburanti e le modalità di utilizzo della scheda carburante.....	29
Quali possibilità di esonero dalla scheda carburante? .....	32
La detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di carburanti e la relativa deduzione del costo di acquisto degli stessi .....	33
Interventi sulla normativa vigente al fine di armonizzarla con le nuove disposizioni.....	34
Quali sono i mezzi di pagamento tracciabili.....	37
<b>Note.....</b>	<b>39</b>

## Premessa

### *Il rinvio della scadenza del 1° luglio 2018 e le sue conseguenze*

Come ben noto la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti IVA di emettere e ricevere fatture solo in formato elettronico per tutte le cessioni e le prestazioni che da essi vengono effettuate. Per le cessioni di carburanti tale obbligo era stato anticipato al 1° luglio 2018, al pari dell'obbligo di pagare l'acquisto dei carburanti con mezzi tracciabili. A partire dal 1° luglio u.s. avrebbe dovuto inoltre essere definitivamente abolito l'obbligo della tenuta della carta carburanti.

Sul tema, trattato dal legislatore in modo alquanto nebuloso, era già intervenuta la Circolare del 30 aprile 2018 n. 8 emanata da parte dell'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti e titolata "*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti*", con cui veniva data risposta ad alcuni dei dubbi sollevati da più parti in merito all'introduzione, già a partire da luglio dell'obbligo, tra l'altro, di emissione della fattura elettronica per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione. Secondo il documento di prassi in parola la fattura, emessa secondo le regole contenute nel provvedimento pubblicato il 30 aprile 2018, avrebbe dovuto essere fondamentale per i titolari di partita IVA ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali sui costi auto.

Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate richiamando il comma 917, articolo 1, della Legge n. 205/2017, le nuove regole di fatturazione elettronica si applicano alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.

Tuttavia, il comma 920, che avrebbe avuto efficacia a partire dalla stessa data, modifica l'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 il quale richiede l'e-fattura anche per gli acquisti delle altre tipologie di carburante per autotrazione parlando genericamente, il comma 3, "*di acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione*" come pure, ai fini della detraibilità dell'imposta l'articolo 19-bis1 non ne declina differenziazioni in termini di tipologia di carburante ma eventualmente in termini di impiego destinato ad "*aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore*".

Ciò comporta come prima conseguenza, secondo i chiarimenti forniti dalla Circolare 8/ E/2018, che la cessione del gas metano e del Gpl per autotrazione, siano esclusi, almeno fino al 1° gennaio 2019, dall'obbligo della fatturazione elettronica con la l'obbligatorio impiego per queste tipologie di carburanti della scheda carburante per tutto il 2018.

**A tale assunto si perviene dalla lettura della prassi richiamata in cui si afferma che *"in relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019"* e per consentire *"la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità fino ad ora in uso"* salvo, ovviamente, la possibilità in via facoltativa della emissione, anche in questo caso, della fattura elettronica. In tal senso si perviene anche tramite una interpretazione logico-sistematica dell'articolo 2 del Dm 13 febbraio 2018 laddove dispone che le norme di cui alla legge di bilancio per il 2018 *"si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione"* restandone fuori, quindi, tutte le altre tipologie.**

**Per poter dedurre il costo e per poter detrarre l'IVA relativa alla spesa d'acquisto dei carburanti si sarebbero dovuti, inoltre, effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili: dalle carte di credito, agli assegni fino a buoni o carte carburante.**

**[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)**